


CODICE CIVILE 2025 COMMENTATO E ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

Roberto Francesco IANNONE

Il Codice civile ragionato è stato pensato quale innovativo strumento di preparazione e consultazione, utilissimo per tutti gli operatori e studiosi del diritto.

Quest'opera fornisce ad avvocati, magistrati e studenti universitari il testo aggiornato al Codice civile con note operative, commenti e annotazioni giurisprudenziali, garantendo la soluzione immediata del caso concreto e offrendo un percorso ragionato per la redazione di atti giudiziari.

Si segnala la completezza e ricchezza delle questioni giurisprudenziali comprese, la chiarezza delle massime riportate, il tutto organizzato in modo da consentire l'agevole individuazione dei profili esaminati.



Scheda tecnica

Titolo: CODICE CIVILE 2025 COMMENTATO E ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

Sottotitolo: *Aggiornato al Decreto correttivo 13 settembre 2024, n. 136, e con il Decreto correttivo alla Riforma Cartabia (D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164)*

Editore: Duepuntozero

Autore: Roberto Francesco IANNONE

Anno: settembre 2025

Libro: 1144 pagine

Isbn: 9788833271545

Roberto Francesco IANNONE, avvocato del Foro di Bari, svolge la propria attività professionale in ambito civile e penale, occupandosi in particolare di responsabilità sanitaria e diritto ambientale. Dottore di ricerca in Diritto ed Economia dell'ambiente presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". È stato cultore della materia presso il Dipartimento di Diritto Privato della Facoltà di Giurisprudenza di Bari.

Tra le numerose pubblicazioni in ambito scientifico:

Il danno ambientale, Tutela ambientale, responsabilità, determinazione del danno, Pacini editore, 2023; *La nuova responsabilità sanitaria: riflessioni a posteriori sulle sentenze di San Martino 2019*, anno 2020, in «La nuova procedura civile»; *La responsabilità della scuola e dell'insegnante*, in «Danno e responsabilità», vol. II, ISSN: 1125-8918, 2017; *Omessa o tardiva diagnosi prenatale: profili risarcitori*, Milano, Giuffrè, 2016; *Gli incerti confini del sistema risarcitorio dopo le Sezioni Unite, il contrasto giurisprudenziale sul danno alla persona*, in «Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza», 2009, nn. 13-14, Firenze, p. 1586 ss.; *Disastro ambientale, va risarcito il timore di ammalarsi: nuove conferme sull'autonomia ontologica del danno morale sul danno biologico all'indomani delle Sezioni Unite, nota a Cass., 13 maggio 2009, n. 11059*, in «Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente», 2010, n. 2, Roma, p. 111; *Nesso causale: alla ricerca di un modello unitario (rilevi critici), nota a Cass., 30 ottobre 2009, n. 23059*, in «La Responsabilità civile», 2010, n. 8, UTET, Torino, p. 606; *La cura del paziente e l'acquisizione del consenso informato: la Cassazione estende l'obbligo di informazione alle variazioni effettuate nel corso dell'intervento chirurgico, nota a Cass., 2 luglio 2010, n. 15698*, in «Giustizia civile», 2011, n. 2, Milano, p. 171; *Il confine tra soggetto e persona nella legalità costituzionale: la soggettività del concepito e il diritto a nascere sano, nota a Cass., 31 marzo 2009, n. 7875*, in «Rassegna di diritto civile», 2011, n. 1, Napoli, p. 603. Con Duepuntozero editore, 2017, pubblica il volume *La responsabilità medica dopo la riforma Gelli-Bianco (legge 24/2017), Codice civile e Leggi complementari*, edizione 2020, il *Codice Superiore per le professioni e i Concorsi* "Codice Civile e Codice di procedura Civile e Leggi Complementari", edizione 2022.



Seguono

**Indice ed
estratti**



Indice

| | |
|---|---------------|
| COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA | p. 5 |
| CODICE CIVILE COMMENTATO E ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA | » 44 |
| DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE | » 45 |
| LIBRO PRIMO | |
| <i>Delle Persone e della Famiglia.....</i> | <i>» 50</i> |
| [Artt. 1 – 455] | » 50 |
| LIBRO SECONDO | |
| <i>Delle Successioni.....</i> | <i>» 219</i> |
| [Artt. 456 – 809] | » 219 |
| LIBRO TERZO | |
| <i>Della Proprietà</i> | <i>» 319</i> |
| [Artt. 810 – 1172] | » 319 |
| LIBRO QUARTO | |
| <i>Delle Obligazioni.....</i> | <i>» 447</i> |
| [Artt. 1173 – 2059] | » 447 |
| LIBRO QUINTO | |
| <i>Del Lavoro</i> | <i>» 784</i> |
| [Artt. 2060 – 2642] | » 784 |
| LIBRO SESTO | |
| <i>Della Tutela dei Diritti</i> | <i>» 1014</i> |
| [Artt. 2643 – 2969] | » 1014 |
| DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE | |
| <i>Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 318</i> | <i>» 1092</i> |



salvo che in esse sia altrimenti disposto (¹).

(¹) *Comma da ritenere abrogato a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo fascista, disposta dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.*

11. Efficacia della legge nel tempo. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (25 Cost.; 2 c.p.).

I contratti collettivi di lavoro (2067 ss. c.c.) possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione (2074 c.c.).



COMMENTO

□ Principio di irretroattività

L'irretroattività è un principio generale dell'ordinamento in base al quale ciascun fatto è assoggettato alla disciplina normativa del tempo in cui esso si è verificato (tempus regit actum).

Il principio di irretroattività pur rappresentando una conquista di civiltà giuridica non è stato elevato dalla vigente Costituzione se non limitatamente per la materia penale. Ed invero, il divieto di retroattività della legge (art. 11 Disposizioni sulla legge in generale, preliminari al codice civile), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica non riceve dall'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost. (Cort. Cost. 15/2012). In ambito civile il principio della non retroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle preleggi, fatta salva l'intangibilità di diritti soggettivi garantiti dall'ordinamento costituzionale, è derogabile dalle norme ordinarie.

Il principio non è derogabile neppure dalle leggi regionali (esse non possono disciplinare retroattivamente situazioni già regolate dalla legge statale), dai regolamenti e dalle fonti gerarchicamente subordinate alla legge.

Disciplina a parte è prevista per i contratti collettivi di lavoro i quali, in forza del secondo comma della disposizione in commento possono fissare per la loro efficacia una data anteriore la loro pubblicazione sempreché non anticipi quella della stipulazione. La retroattività del contratto collettivo può estendersi nel passato senza incontrare il limite di cui all'art. 11, c. 2, disp. prel. cod. civ., secondo cui i contratti collettivi di lavoro non possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore a quella della stipulazione. Si ritiene infatti che tale disposizione non sia applicabile agli attuali contratti collettivi di diritto comune (Cass. 9 settembre 1988, n. 5131).

*La legge 24/17 (Riforma Gelli-Bianco in tema di responsabilità sanitaria) nulla stabilisce con riferimento alla propria retroattività lasciando presagire, pertanto, la non attuabilità di detta novella per gli accadimenti avvenuti prima del 1.04.2017. Secondo la pronuncia **Cassazione dell'11 novembre 2019, n. 28994** (sentenze di San Martino 2019) la natura extracontrattuale della responsabilità del medico introdotta dalla riforma (l. 24/17) non ha efficacia retroattiva.*

Sempre, in materia di responsabilità medica si è affermato che i criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza previsti dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Cass. 28811/2019).

12. Interpretazione della legge. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso

che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (1362, 1363 c.c.).

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.



COMMENTO

□ **Interpretare la legge**

Interpretare le norme giuridiche vuol dire:

- *ricercarne il significato;*
- *comprenderne il valore e la portata nel nostro ordinamento;*
- *comprenderne la loro finalità, ossia la loro applicazione al caso concreto.*

In base ai soggetti che la compiono si suole ulteriormente distinguere tra:

- *interpretazione dottrinale: è l'interpretazione dei giuristi, degli studiosi delle discipline giuridiche. Essa non è vincolante.*
- *interpretazione giudiziale: è l'interpretazione dei giudici. Essa è rintracciabile nelle sentenze che questi emanano nell'esercizio della loro funzione giurisdizionale. Non ha efficacia obbligatoria, al di là del caso concretamente giudicato, e quindi non vincola gli altri giudici, che restano liberi nell'interpretazione della legge. Se l'interpretazione di una norma risulta identica e costante nel tempo essa costituirà, invece, giurisprudenza costante, dotata di un'influenza;*
- *interpretazione autentica: è l'interpretazione data dall'organo che ha emanato la norma. Essa è effettuata mediante l'emanazione di una nuova norma ed ha efficacia vincolante e retroattiva per tutti i destinatari.*

13. Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative. (Omissis) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *L'ordinamento corporativo fascista è stato soppresso dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.*

14. Applicazione delle leggi penali ed eccezionali. Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (25 Cost.; 1, 2 c.p.).



COMMENTO

□ **Analogia**

Occorre innanzitutto dire che esistono due tipi di analogia: l'analogia legis, contenuta nella prima parte dell'art. 12 co. 2 delle preleggi: "si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe"; e l'analogia juris, contenuta nella seconda parte del medesimo comma: "si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato".

Nel diritto l'analogia ha lo scopo di estendere, a un caso non espressamente regolato, la disciplina espressamente prevista per uno o più casi con cui il primo ha in comune una o più proprietà rilevanti (in virtù di cui i casi hanno una somiglianza rilevante).

Dunque l'analogia presuppone una lacuna. Ma come sappiamo il diritto penale è un ambito in cui è vietato colmare le lacune per analogia. Per quanto riguarda la legislazione

penale il divieto di estensione analogica (*analogia legis*) deriva dal principio *nullum crimen sine lege ex art. 25 Cost.* Il problema si pone, specie in campo penale, nel distinguere l'*analogia legis* dall'interpretazione estensiva. Per definizione, l'interpretazione estensiva consiste nell'attribuire alla disposizione "uno tra i significati compatibili con il suo tenore letterale".

Esempio: La norma dispone "È vietata la riproduzione di dischi osceni". Sicuramente posso interpretare la norma con riguardo ai cosiddetti vinili, cioè i vecchi dischi a 33, 45 e 78 giri. Ma, **interpretando estensivamente la norma**, posso ricomprendervi anche i CD e i DVD.

15. Abrogazione delle leggi. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore (75 Cost.).

16. Trattamento dello straniero. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali (29). Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (29; 10 Cost.; 2508 ss. c.c.).



COMMENTO

□ **Reciprocità**

La prova della condizione di reciprocità incombe sullo straniero attore. Il principio della reciprocità, non previsto nel codice civile del 1865 (perché in tale periodo il legislatore ritenne di riservare un trattamento paritario, a tutti gli effetti, allo straniero), è stato (re) introdotto in Italia nel codice civile del 1942. Il principio, già finalizzato alla protezione degli italiani all'estero, come strumento di ritorsione politica da utilizzare contro gli Stati che non riconoscono diritti civili nei confronti dei cittadini italiani, è inteso come il presupposto o la condizione di efficacia delle norme che attribuiscono diritti agli stranieri. La condizione di reciprocità, tuttavia, non riguarda i diritti fondamentali, ma soltanto il versante patrimoniale (acquisti immobiliari, costituzione di società, ecc.).

In base al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono parificati ai cittadini italiani e, dunque, dispensati dalla verifica della condizione di reciprocità:

- 1. i cittadini (persone fisiche o giuridiche) degli Stati membri dell'UE nonché i cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);*
- 2. i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio;*
- 3. gli apolidi residenti in Italia da almeno 3 anni;*
- 4. i rifugiati residenti da almeno 3 anni.*

Inoltre, agli stranieri comunque presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dal diritto internazionale generale. Ai sensi dell'art. 10 della Costituzione, l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

L'art. 117 comma 1, della Costituzione prevede, inoltre, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Di conseguenza,



ge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

- 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
 - 2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
 - 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale (102, 105 c.p.);
 - 4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
 - 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine.
- L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore (119, 120, 123).

123. Simulazione Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.



Tecniche di tutela

1. Decadenza azione: *1 anno.*

L'art. 123 c.c. consente la proposizione di tale azione solo entro l'anno dalla celebrazione del matrimonio, a pena di decadenza rilevabile anche d'ufficio a norma dell'art. 2969 c.c. vertendosi in materia (stato e capacità delle persone) parzialmente sottratta alla disponibilità delle parti come da tempo chiarito dalla Suprema Corte (si veda già Cass. civ., n. 2841/73, nonché con riferimento al termine di decadenza di cui all'azione di disconoscimento ex art. 244 c.c., Cass. civ., n. 1512/2000). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunziarsi anche sulla natura giuridica di tale termine (su cui peraltro non si registra unanimità di vedute in dottrina, tant'è che alcuni autori sono giunti ad equipararlo alla prescrizione breve), ricomprendendolo - in conformità con l'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenze nn. 40/85, 255/87, 49/90, 380/92, 268/93) - tra i "termini di decadenza sostanziale a rilevanza processuale" con conseguente equiparazione di disciplina (ad es. in ordine all'applicabilità della sospensione feriale ex lege n. 742/69, Cass. civ., n. 6874/99), in quanto la possibilità di agire in giudizio costituisce, per il titolare che deve munirsi di una difesa tecnica, l'unico rimedio idoneo a far valere il suo diritto (si è parlato in proposito di diritti potestativi a necessario esercizio giudiziale).

2. Forma della domanda: *Citazione.*

3. Competenza: *Tribunale*

4. Prova per testimoni: *ammessa.*

La prova dell'accordo simulatorio possa essere fornita anche per testimoni, operando i limiti di cui all'art. 1417 c.c. solo per la simulazione in materia contrattuale.



Questioni interpretative rilevanti

1. Convivenza sanante quale limite di ordine pubblico interno ostativo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità. - Nonostante la legge 218 del 1995 disciplini il riconoscimento automatico delle sentenze straniere, ancora oggi non si può prescindere dal giudizio di delibazione visto che l'articolo 8, n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato (legge 121 del 1985) prevede espressamente che le sentenze ecclesiastiche di declaratoria di nullità di un matrimonio concordatario possano essere rese esecutive nella Repubblica italiana solo instaurando un apposito e speciale procedimento dinanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente, ossia dinanzi alla Corte d'Appello nel cui distretto è compreso il Comune ove fu trascritto il matrimonio concordatario. A favore della tesi per cui la convivenza non costituisca limite ostativo, ove protratta per un certo periodo, alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche hanno militato una serie di argomenti:

a) le norme imperative, che caratterizzano la disciplina "interna" del matrimonio civile, non eserciterebbero alcuna portata impeditiva nei confronti della delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità, in quanto "derogate e superate proprio dallo strumento concordatario;

b) in ogni caso, né dai principi costituzionali, né tantomeno dalle norme ordinarie sarebbe desumibile la generalizzata presenza di un principio inteso a far prevalere il "matrimonio-rapporto" sul "matrimonio-atto".

c) il limite ostativo del c.d. "ordine pubblico interno" opererebbe unicamente in presenza di un'incompatibilità "assoluta" (ma non già anche di un'incompatibilità puramente "relativa") fra le norme sostanziali canoniche e quelle civilistiche corrispondenti.

d) La norma civilistica di cui all'art. 123 c.c. non assume valore pubblicistico.

La giurisprudenza di legittimità fa proprie tali argomentazioni e a Sezioni unite nel 1988, sembra chiudere la questione (Cass., sez. un., 20.7.1988, n. 4700). Il successivo contrasto sulla rilevanza della convivenza coniugale in tema di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative di nullità matrimoniale ha condotto **all'ordinanza interlocutoria nel 2013 (Cass., 14 gennaio 2013, n. 712).** L'**overruling sancito dalle Sezioni Unite** attesta che è proprio la convivenza non già dei coniugi, ma "come coniugi" - espressione mutuata come già rilevato dalla normativa sulla simulazione del matrimonio civile (art. 123, comma 2, c.c.) ad imporre una lettura coordinata con l'art. 2 Cost. Non si può non tener conto della mutata rilevanza della convivenza (art. 2 Cost.) impressa nei numerosi percorsi giurisprudenziali e dell'evidente rilievo pubblicistico che assume (Cass., sez. un., 17.7.2014, n. 16379). Da ultimo aggiungeremmo alle parole della Cassazione a posteriori anche il legislatore con la legge 76/2016 ha disciplinato la materia riconoscendo le unioni civili con diritti patrimoniali e successori tipici della famiglia legittima. Dunque, secondo le Sezioni unite del 2014, la convivenza sanante del matrimonio simulato costituisce limite di ordine pubblico interno ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. A tal fine, secondo i giudici di legittimità è irrilevante discutere se in tal modo si dà o meno prevalenza al matrimonio come rapporto rispetto al matrimonio atto. **Sono due aspetti diversi.** Il matrimonio come atto ha una struttura complessa che vede l'intervento di diversi soggetti, oltre ai nubendi, e si forma attraverso una procedura che inizia con le pubblicazioni e culmina nella celebrazione dell'atto; nel nostro ordinamento abbiamo due tipi di atto matrimoniale: 1. il matrimonio civile, celebrato innanzi all'ufficiale di stato civile; 2. il matrimonio concordatario, celebrato

*innanzi ad un ministro del culto cattolico. Il matrimonio come rapporto è inteso come i diritti e gli obblighi che i coniugi devono necessariamente osservare. In questo caso non si può fare alcuna distinzione tra matrimonio civile e matrimonio concordatario, poiché i rapporti giuridici che ne scaturiscono sono in ogni caso identici. **Il matrimonio rapporto in cui si realizza la convivenza assume autonoma rilevanza costituzionale.***

• **Domanda: quale periodo minimo di convivenza occorre prendere in considerazione nel silenzio della norma?**

Le norme civili sulla decadenza delle azioni di annullamento del matrimonio parlano di coabitazione per un anno. La legge sull'adozione (l. n. 184/1983) consente ai coniugi uniti da almeno tre anni in matrimonio di fare richiesta di adozione. Anche la Corte Costituzionale, aveva in passato affermato l'esistenza del matrimonio non solo come atto costitutivo, ma come rapporto giuridico, ossia un "vincolo rafforzato da un periodo di esperienza matrimoniale in cui sia "perdurante" la volontà di vivere insieme in un nucleo caratterizzato da diritti e doveri", considerando i tre anni successivi al matrimonio come requisito minimo presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto (C. Cost. n. 281/1994). Secondo le Sezioni Unite del 2014 il periodo di 3 anni è il periodo minimo da considerare.

• **Domanda: entro quale termine va sollevata l'eccezione del limite di ordine pubblico interno?**

Deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto (exceptio juris) opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità - dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l'onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d'ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva.

124. Vincolo di precedente matrimonio. Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile tra persone dello stesso sesso ⁽¹⁾ dell'altro coniuge (86, 117); se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata (34, 295, 337 c.p.c.).

(1) Le parole: "o l'unione civile tra persone dello stesso sesso" sono state inserite dall'art. 1, comma 33, della L. 20 maggio 2016, n. 76.

125. Azione del pubblico ministero. L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi (69, 70 c.p.c.).

126. Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio. Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio (150 ss.); può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti (2, 414).

127. Intrasmisibilità dell'azione. L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.

128. Matrimonio putativo. Se il matrimonio è dichiarato nullo (68, 117-127), gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi (122, 584, 785).

Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli ⁽¹⁾.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi (139), gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli (129, 129 bis, 139).

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da [bigamia o] ⁽²⁾ incesto.

Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

⁽²⁾ Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

⁽³⁾ Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).



Inquadramento

Il matrimonio putativo è un vincolo matrimoniale che produce gli effetti del matrimonio valido fino alla pronunzia della sentenza di invalidità. Ciò perché, diversamente da quanto previsto in materia contrattuale, il matrimonio nullo non è di per sé inefficace, ma lo diviene solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza. La disciplina del matrimonio putativo prende in considerazione diverse ipotesi. La prima è quella dei coniugi che, al momento del matrimonio, ignoravano la causa di nullità e versavano, dunque, in buona fede. In questo caso, se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità. Una seconda ipotesi è quella dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi: anche in questo caso, se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità. In entrambi i casi, non versando gli sponsali in mala fede, **il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli**. La disciplina del matrimonio putativo si applica anche al vincolo matrimoniale concordatario (Cass. n. 15558/2011). Non opera, però, al cospetto di un matrimonio inesistente, tale essendo quello non riconoscibile in alcun modo come unione matrimoniale (si pensi al caso paradossale della persona che contragga matrimonio con sé stessa; all'unione celebrata segretamente in casa dai soli sponsali; al vincolo celebrato da persona con soggetto defunto). La norma in esame si applica anche all'unione civile, atteso il richiamo contenuto nell'art. 1 comma 20, l. n. 76/2016.